

**Messaggio  
concernente l'approvazione della Convenzione europea  
per la prevenzione della tortura e delle pene  
o trattamenti inumani o degradanti**

del'11 maggio 1988

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi un disegno di decreto federale concernente l'approvazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, aperta alla firma il 26 novembre 1987.

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo la seguente mozione:

1971 M 10791 Convenzione internazionale per la protezione dei detenuti politici  
(N. 11.3.71, Schmid Werner; S 17.6.71)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 maggio 1988

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Stich  
Il cancelliere della Confederazione, Buser

---

## Compendio

*Il 26 giugno 1987 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato all'unanimità la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.*

*Detta convenzione si fonda su un sistema non giudiziario di natura preventiva consistente in sopralluoghi che possono essere effettuati da un Comitato internazionale in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo nel quale si trovino persone private di libertà. Non appena in vigore essa integrerà efficacemente il dispositivo previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), inteso a controllare il divieto generale della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU). La Convenzione del 26 novembre 1987 completerà inoltre adeguatamente la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura, ratificata dalla Svizzera nel 1986 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987.*

*Il nostro Paese ha firmato la convenzione, il cui testo discende da un'iniziativa privata d'origine svizzera, il 26 novembre 1987, giorno della sua apertura alla firma, contemporaneamente ad altri 18 Stati membri del Consiglio d'Europa. Con questo gesto il Consiglio federale ha voluto mostrare che il rafforzamento del divieto della tortura, con provvedimenti efficaci sul piano internazionale, costituisce per la Svizzera un importante traguardo sulla via di una migliore protezione delle persone private di libertà.*

*La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data alla quale sette Stati membri vi avranno aderito. Il nostro Paese, che ha svolto un ruolo motore nella sua elaborazione, potrebbe contribuire, ratificandola tempestivamente, a porla in vigore nel più breve termine di tempo.*

Dando seguito alla mozione Schmid, presentata il 17 dicembre 1970, che invitava il nostro Collegio a preparare la conclusione di una convenzione internazionale per la protezione dei detenuti politici<sup>1)</sup>, l'Istituto Henry Dunant di Ginevra è stato incaricato di elaborare uno studio in proposito. Ultimato nel 1986, detto studio<sup>2)</sup> riprendeva l'idea cardine di un banchiere ginevrino, Jean-Jacques Gautier, fondatore del Comitato svizzero contro la tortura (CSCT): avendo egli riconosciuto che poco o nulla era stato fino allora intrapreso nell'ambito di un controllo effettivo del divieto generale della tortura<sup>3)</sup>, aveva lanciato l'idea di una convenzione modello, corredata di clausole vincolanti direttamente ed efficacemente applicabili al sistema penitenziario degli Stati partecipanti, le quali avrebbero dovuto autorizzare commissioni di inchiesta ad hoc a visitare qualsiasi luogo in cui si trovassero persone private di libertà<sup>4)</sup>.

La proposta Gautier fu elaborata una prima volta nel 1977 dal CSCT in forma di progetto di «Convenzione per il trattamento delle persone private di libertà» della quale, secondo gli autori, la Svizzera avrebbe dovuto assumere l'iniziativa a livello internazionale; di fronte, però, allo scetticismo manifestato da diversi Stati occidentali, la Commissione internazionale di giuristi (CIG) e il CSCT decisero, nel 1978, di convertirla in un progetto di protocollo facoltativo alla futura Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura<sup>5)</sup> che venne poi formalmente sottoposto dal Costa Rica alla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite agli inizi del 1980<sup>6)</sup>.

Nel 1982, a motivo della lentezza dei lavori intrapresi dalla Commissione dei diritti dell'uomo, la quale non era ancora in grado di ultimare l'elaborazione del progetto di convenzione contro la tortura né tanto meno di esaminare il progetto di protocollo facoltativo, il CSCT e la CIG prospettarono un approccio regionale della questione nel quadro del Consiglio d'Europa: la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà (art. 3 CEDU), assicurata da un dispositivo di controllo sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (RS 0.101), non potrebbe essere intensificata da un sistema non giudiziario, di natura preventiva e fondato su sopralluoghi? L'adozione, a livello europeo, di siffatto strumento non potrebbe costituire un'impresa pionieristica ed ispirare così iniziative analoghe in altre regioni del mondo, ad esempio nel quadro dell'Organizzazione degli Stati americani e di quella dell'unità africana e dare quindi nuovi impulsi al progetto di protocollo facoltativo presentato nel 1980 alla Commissione dei diritti dell'uomo? Forti di questa tesi, il CSCT e la CIG contattarono diversi parlamentari europei e li convertirono alla loro causa. Gli sforzi intrapresi in comune furono coronati da successo poiché, il 28 settembre 1983, l'Assemblea consultiva accettava all'unanimità la Raccomandazione 971/1983. Quest'ultima invitava il Comitato dei Ministri ad adottare il progetto di convenzione europea sulla protezione contro la tortura e i trattamenti o le pene crudeli, inumane o degradanti, che era stato elaborato sulla base di un progetto di protocollo facoltativo.

<sup>1)</sup> Le note sono riportate alla fine del messaggio.

In seguito all'adozione della Raccomandazione citata, il Comitato dei Ministri incaricava, nel gennaio 1984, il Comitato direttivo dei diritti dell'uomo di elaborare un testo convenzionale o uno strumento giuridico analogo per proteggere dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti le persone private di libertà. Ultimato nel novembre 1986, il progetto fu presentato al detto Comitato il quale, dopo avere chiesto il parere dell'Assemblea consultiva, lo adottò all'unanimità il 26 giugno 1987 decidendo, all'istante, di aprirlo alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 26 novembre 1987. La Convenzione è stata finora firmata da 20 Stati, ossia da tutti i membri del Consiglio d'Europa ad eccezione dell'Irlanda.

## **2 Atteggiamento della Svizzera nei riguardi della Convenzione**

La Svizzera, che è membro del Consiglio d'Europa ed attribuisce grande importanza alla lotta contro la tortura sul piano internazionale, ha potuto e voluto svolgere un ruolo di primo piano nell'elaborazione della Convenzione europea che ha appoggiato sin dal 1982, data dell'inizio dei lavori. La delegazione svizzera, composta di rappresentanti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale di giustizia e polizia, ha agito in stretta collaborazione con il CSCT ed il CICR nonché con la CIG che, al pari di Amnesty International, partecipavano ai lavori in veste di osservatori. Di comune intesa e con l'aiuto di diverse altre delegazioni, essa ha costantemente operato affinché venisse mantenuto il concetto di Gautier e la convenzione divenisse un efficace strumento di lotta contro la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, anche se il progetto iniziale fu modificato in diversi punti. Analogamente, sotto l'impulso della Svizzera e di altri Paesi, il Comitato dei Ministri ha chiesto per ben due volte nel 1985 - come del resto i Ministri del Consiglio d'Europa partecipanti alla Conferenza ministeriale sui diritti dell'uomo nel marzo 1985 a Vienna - che i lavori relativi al progetto di convenzione venissero ultimati il più rapidamente possibile.

## **3 Analisi della Convenzione**

### **31**

Il *preambolo* enuncia le ragioni che hanno indotto gli Stati membri del Consiglio d'Europa ad adottare la convenzione, in particolare la certezza che un sistema non giudiziario di natura preventiva e fondato su sopralluoghi potrebbe rafforzare la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà, pratiche queste vietate dall'articolo 3 CEDU.

### **321**

La Convenzione istituisce un «Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti» con il compito di esami-

nare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà (art. 1). Ogni Stato partecipante autorizza il sopralluogo in qualsiasi luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un'autorità pubblica<sup>7)</sup> (art. 2), civile o militare; la convenzione è quindi applicabile ai luoghi di detenzione provvisoria, preventiva o espiativa oppure ai luoghi di internamento per motivi medici come anche ai luoghi ove siano detenuti i minori o persone in virtù del diritto penale militare.

L'attività del Comitato è di natura preventiva: essa consiste infatti nell'effettuare missioni di inchiesta e, sulla base delle informazioni ottenute, nel formulare all'occorrenza raccomandazioni onde rafforzare la protezione delle persone private di libertà dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti. Dette raccomandazioni non vincolano gli Stati interessati. La giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo servirà sicuramente da guida al Comitato; le attività di quest'ultimo non saranno giudiziarie dato che non dovrà pronunciarsi sulla violazione degli strumenti internazionali pertinenti, né in maniera astratta né in situazioni concrete. Il Comitato si asterrà quindi dall'intervenire nell'interpretazione ed applicazione di concetti giuridici, segnatamente dell'articolo 3 CEDU, disposizione che gli fornirà nondimeno un punto di riferimento per l'esame di situazioni suscettibili di condurre alla tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti<sup>8)</sup>. Il Comitato non si occuperà neppure delle questioni sollevate nelle procedure pendenti dinanzi agli organi della CEDU (art. 17 par. 2)<sup>9)</sup>.

## 322

La convenzione istituisce un sistema per la prevenzione della tortura e per rafforzare la protezione delle persone private di libertà; essa non reca pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono maggiore protezione alle persone private di libertà (art. 17 par. 1), principio questo contenuto nella maggior parte degli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo (cfr. p. es. art. 60 CEDU).

## 323

La convenzione si applica in qualsiasi circostanza, in tempo di pace e in tempo di guerra. In questo contesto rammentiamo che le convenzioni di Ginevra attribuiscono al CICR ed alle Potenze protettrici mandati specifici che includono sopralluoghi nei luoghi di detenzione in tempo di conflitto armato. Grazie all'esperienza acquisita dal CICR in questo campo - che peraltro ha dato lo spunto per la presente convenzione - è apparso opportuno tener conto anche delle convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli aggiuntivi del 1977 (art. 17 par. 3)<sup>10)</sup>.

In caso di conflitto armato internazionale o non internazionale, i sistemi di controllo istituiti dalle convenzioni di Ginevra dovranno essere applicati prioritariamente, nel senso che i sopralluoghi dovranno essere effettuati da rappre-

sentanti o da delegati del CICR<sup>11)</sup> o di Potenze protettrici. Il nuovo Comitato potrà visitare taluni luoghi qualora – soprattutto in caso di conflitto armato non internazionale – il CICR o le Potenze protettrici non li dovessero visitare «efficacemente» o «regolarmente». Se il CICR effettua sopralluoghi in situazioni di disordini o tensioni interne in un dato Paese, in virtù di accordi bilaterali, quindi fuori dell'ambito delle convenzioni di Ginevra, spetterà al Comitato decidere il proprio comportamento, in considerazione dell'attività svolta dal CICR e della situazione e statuto delle persone che potrebbero essere oggetto di una visita. Al fine di evitare qualsiasi doppione, sia il Comitato europeo sia il CICR dovranno accordarsi circa i reciproci compiti.

### 324

Come già rilevato qui innanzi, non spetta al Comitato contro la torturá accusare né condannare gli Stati ma fare in modo di guadagnarsi la loro fiducia cooperando con le loro autorità (*art. 3*) e fornendo loro consiglio per rafforzare la protezione delle persone private di libertà. Questo principio generale di cooperazione si applica a tutte le fasi di attività del Comitato.

### 33

Il Comitato, che non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato, si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti scelti tra persona di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della convenzione (*art. 4 par. 1-3*), ad esempio l'amministrazione penitenziaria o il campo medico. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti per un periodo di quattro anni<sup>12)</sup> e sono rieleggibili una sola volta (*art. 5*); partecipano a titolo individuale e devono soddisfare le esigenze di indipendenza, imparzialità, disponibilità e discrezione richieste dall'esercizio delle loro funzioni (*art. 4 par. 4 e art. 13*). In conformità delle particolari caratteristiche delle sue funzioni, il Comitato si riunisce a porte chiuse (*art. 6 par. 1*) e le informazioni da esso raccolte in occasione di una visita, il rapporto che redigerà e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate (*art. 11 par. 1*); il quorum del Comitato è costituito dalla maggioranza dei suoi membri, le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti, il suo segretariato è assicurato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa; il Comitato, infine, stabilisce il proprio regolamento interno (*art. 6 par. 1-3*).

### 341

Il Comitato organizza visite periodiche o ad hoc nei luoghi in cui si trovano persone private di libertà (*art. 7 par. 1*). Trattandosi di visite periodiche, dovrà vigilare, per quanto possibile, affinché si proceda ad una scelta equa degli Stati da visitare e, ove intenda agire efficacemente, prendere in considerazione il

numero dei luoghi da visitare. Dato che si tratterà di visite ad hoc alle quali si dovrebbe dare la priorità richiesta dalle circostanze, il Comitato gode di un potere discrezionale per valutare l'opportunità di un sopralluogo, nonché gli elementi sui quali si fonda la sua decisione (ad es.: comunicazioni di privati o di organizzazioni non governative, ritagli di giornali, domanda espressa di uno Stato ecc.). Inoltre, il Comitato può organizzare, ove lo ritenga necessario, nuovi sopralluoghi nello stesso Paese per verificare se nell'intervallo è stato operato un miglioramento della situazione delle persone private di libertà.

### 342

I sopralluoghi vengono effettuati, di norma, da almeno due membri (nei casi urgenti un solo membro può bastare) incaricati della conduzione generale della visita e responsabili delle conclusioni che comunicheranno al Comitato. Se quest'ultimo lo reputa necessario può farsi assistere da esperti (*art. 7 par. 2*) che possiedano la competenza e l'esperienza specifiche nelle materie cui s'applica la convenzione (*art. 14 par. 2*), ad esempio le persone con formazione speciale o esperienza delle missioni umanitarie, con formazione medica o competenze particolari in materia di trattamento dei detenuti o di regime penitenziario<sup>13</sup>).

Gli esperti operano sotto le istruzioni del Comitato e sono vincolati agli obblighi di indipendenza, di imparzialità, di disponibilità e di discrezione al pari dei membri del Comitato (*art. 13 e art. 14 par. 2*). Va altresì rilevato che un esperto che assiste il Comitato può, in via eccezionale e a brevissima scadenza, non essere ammesso da uno Stato a partecipare al sopralluogo o a una visita specifica in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione<sup>14</sup>) (*art. 14 par. 3*). Ove questo si avverasse, il Comitato può chiederne la ragione allo Stato interessato, restando inteso che la domanda e ogni eventuale risposta saranno tenute segrete.

### 343

Secondo la convenzione il Comitato deve preventivamente notificare al governo della Parte interessata la sua intenzione di procedere ad un sopralluogo (*art. 8 par. 1*) indicando il nome dei suoi membri e delle persone che lo assisteranno (*art. 14 par. 2*). Successivamente a tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in ogni momento qualsiasi luogo, dipendente dalla giurisdizione di questo Stato, nel quale vi siano persone private di libertà (cfr. art. 2 qui innanzi). All'uopo il Comitato dovrebbe, in virtù del principio di cooperazione (cfr. art. 3 qui innanzi), dare tempo alle autorità dello Stato interessato di prendere le misure necessarie per rendere la visita il più possibile efficace. Nondimeno, in circostanze eccezionali (ad es. imposizione dello stato d'urgenza) detta visita può aver luogo subito dopo la notifica. D'altro canto il Comitato non dovrebbe lasciar trascorrere troppo tempo prima di effettuare un sopralluogo. Inoltre esso preciserà nella notifica i luoghi che intende visitare; comun-

que ciò non toglie che possa visitarne altri nel corso della sua missione. Ogni Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo dell'autorità competente a ricevere la notifica nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato, al fine di agevolare il compito del Comitato durante il sopralluogo (*art. 15*).

### 344

La convenzione enumera le agevolazioni concesse dalla Parte interessata al Comitato o alla delegazione che effettua sopralluoghi in suo nome<sup>15</sup>, prima, durante e dopo tali sopralluoghi, restando inteso però che una Parte deve fornire al Comitato l'assistenza necessaria per l'adempimento del suo incarico. Tali agevolazioni sono le seguenti (*art. 8 par. 2 lettere a-d e par. 3 e 4*):

(*lett. a*): libero accesso al territorio della Parte interessata - i membri del gruppo in missione non soggiacciono alle disposizioni emanate dalle Parti in materia di immigrazione - e diritto di circolare senza intralci, salvo nelle zone in cui l'accesso sia limitato per motivi di difesa nazionale (cfr. art. 9 qui appresso). Allo scopo di assicurare al Comitato l'esercizio delle sue funzioni in assoluta libertà, i membri e gli esperti che lo accompagnano godono dei privilegi ed immunità previsti in un protocollo allegato alla convenzione e parte integrante di quest'ultima (*art. 16*). Detti privilegi e immunità corrispondono a quelli concessi ai membri della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. art. 59 CEDU e Protocolli addizionali 2 e 4, RS 0.192.110.32/34, all'Accordo generale del 1949 su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, RS 0.192.110.3);

(*lett. b*): elenco dei luoghi in cui si trovano persone private di libertà, con la precisazione della natura dello stabilimento (commissariato, prigionie, asilo psichiatrico, caserme militari, ecc.);

(*lett. c*): possibilità, per il Comitato, di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà<sup>16</sup>, compreso il diritto di circolare all'interno di detti luoghi;

(*lett. d*): accesso a tutte le informazioni necessarie al Comitato per l'adempimento del suo incarico, per esempio informazioni circa le persone in questione, compreso il luogo di detenzione; nel ricercare tali informazioni, il Comitato deve tener conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale, in particolare le disposizioni relative alla protezione dei dati e quelle relative al segreto medico;

(*par. 3*): diritto di intrattenersi senza testimoni, ad eccezione dei propri interpreti, con le persone private di libertà; se una persona privata di libertà non volesse intrattenersi con i delegati, questi ultimi devono potersi assicurare della fondatezza del rifiuto;

(*par. 4*): diritto di contattare liberamente qualsiasi persona che possa e desideri fornire al Comitato informazioni utili per l'adempimento del suo incarico, ad esempio i familiari, medici, infermieri, guardiani o assistenti sociali delle persone private di libertà.

La convenzione accorda al Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, il diritto di formulare, se del caso, talune osservazioni nel corso della visita, per esempio ove sussista la necessità urgente di migliorare il trattamento delle persone private di libertà (*art. 8 par. 5*).

Una disposizione della convenzione riconosce che nonostante il Comitato sia autorizzato ad effettuare sopralluoghi, circostanze eccezionali possono giustificare il rinvio di una visita o una limitazione al diritto di accesso del Comitato a un luogo specifico (*art. 9*)<sup>17</sup>. Le circostanze eccezionali che possono essere all'uopo invocate da uno Stato sono: la tutela della difesa nazionale o della sicurezza pubblica; casi di necessità urgente di prevenire un reato penale grave; gravi disordini nei luoghi in cui vi siano persone private di libertà; pregiudizio allo stato di salute di una persona privata di libertà; infine la necessità di non compromettere un interrogatorio urgente nell'ambito di un'inchiesta in corso connessa ad un reato penale grave.

In tali circostanze eccezionali le autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare.

A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte sono tenuti – conformemente allo spirito di cooperazione che deve caratterizzare i loro rapporti (*art. 3*) – a consultarsi per chiarire la situazione e giungere a un accordo che consenta al Comitato di esercitare le proprie funzioni il più rapidamente ed efficacemente possibile. Così, in caso di obiezioni al sopralluogo in un luogo specifico, situato in una zona il cui accesso è limitato per motivi di difesa nazionale, l'accordo può prevedere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona che il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.

Al termine di ogni visita il Comitato trasmette alla Parte interessata un rapporto sui fatti costatati in tale occasione tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato visitato; il rapporto includerà anche raccomandazioni che il Comitato riterrà necessario formulare, fermo restando che, in ogni caso, il principale obiettivo è il miglioramento della protezione delle persone private di libertà (*art. 10 par. 1*).

Il Comitato è tenuto a pubblicare il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest'ultima lo richieda<sup>18</sup> (*art. 11 par. 2*). Tuttavia, nessun dato di natura personale può essere reso pubblico senza il consenso esplici-

to della persona interessata (*art. 11 par. 3*), a meno che la sua identità non venga rilevata o non possa essere stabilita.

Se uno Stato rifiuta di collaborare con il Comitato (cfr. art. 3 qui innanzi) o di migliorare la situazione delle persone private di libertà, in base alle raccomandazioni del Comitato medesimo, quest'ultimo può, dopo che lo Stato abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, decidere di fare una dichiarazione pubblica. All'uopo è richiesta la maggioranza di due terzi dei suoi membri a causa dell'importanza eccezionale di siffatta decisione, peraltro l'unica sanzione e l'ultimo ricorso di cui dispone il Comitato per migliorare la sorte di dette persone (*art. 10 par. 2*). È inteso che tale dichiarazione non dovrà riportare informazioni riservate o relative ad inchieste in corso.

Ogni anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri un rapporto generale sulle sue attività (organizzazione e attività interna del Comitato, elenco degli Stati visitati, accertamento della situazione generale delle persone private di libertà, ecc.) il quale è successivamente trasmesso all'Assemblea consultiva e reso pubblico (*art. 12*).

## 36

Le clausole finali della convenzione (*art. 18-23*) sono analoghe al modello adottato dal Comitato dei Ministri per tali disposizioni. Una di queste clausole (*art. 19*) prevede che la Convenzione entrerà in vigore dopo che sette<sup>19)</sup> Stati membri del Consiglio d'Europa<sup>20)</sup> avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Un'altra disposizione importante delle clausole finali (*art. 21*) stabilisce che nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della convenzione<sup>21)</sup>.

## 4 Valutazione finale

### 41

La Convenzione del 1987, dotata di un sistema non giudiziario di natura preventiva, fondato su sopralluoghi effettuati da un Comitato internazionale per rafforzare la protezione delle persone private di libertà, non solleva difficoltà riguardo al diritto svizzero e non pregiudica il dispositivo di controllo internazionale delle Convenzioni di Ginevra. I sopralluoghi effettuati dai delegati del CICR in tempo di conflitto armato non dovrebbero quindi esserne intralciati. Lo stesso dicasi delle attività del CICR in tempo di disordini e di tensioni interne (situazioni non contemplate dal suo mandato convenzionale) sempreché il Comitato europeo ed il CICR riescano a trovare un'intesa circa i rispettivi compiti in questo settore.

### 42

La Conferenza dei Capi dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia e la Conferenza svizzera dei direttori degli stabilimenti di pena, consultate già nel

1980 in merito alla prospettiva di una convenzione di natura preventiva, basata su un sistema di sopralluoghi ad opera di un organismo internazionale, avevano espresso parere favorevole. La Delegazione svizzera presso l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa aveva inoltre appoggiato il progetto di convenzione presentato nel 1983 dalla detta Assemblea al Comitato dei Ministri. Le vostre Camere ne sono state informate nel corso della sessione estiva del 1984. Nell'aprile 1987, la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia prendeva atto del progetto di convenzione europea adottato dal Comitato dei Ministri. Infine, nell'aprile di quest'anno, il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha comunicato alla detta Conferenza che il nostro Collegio aveva firmato la convenzione il 26 novembre 1987 e che intendeva presentarla alle Camere nel corso del 1988. All'uopo rinunciava ad avviare una procedura di consultazione poiché, a suo avviso, gli ambienti interessati - segnatamente i Cantoni per il tramite della Conferenza menzionata - avevano già avuto la possibilità di esprimersi in merito.

### 43

Firmando la convenzione il 26 novembre 1987, giorno della sua apertura alla firma, il nostro Collegio ha voluto sottolineare che il rafforzamento del divieto generale della tortura, con efficaci provvedimenti di natura preventiva sul piano internazionale, costituisce, per la Svizzera, un obiettivo prioritario sulla via di una migliore protezione delle persone private di libertà.

La convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data alla quale sette Stati membri vi avranno aderito. La Svizzera, che ha svolto un ruolo motore nella sua elaborazione, potrebbe contribuire, ratificandola tempestivamente, alla sua entrata in vigore nel più breve termine di tempo.

### 44

Nel quadro generale degli sforzi intrapresi dalla Svizzera nella lotta contro la tortura conviene rilevare quanto segue:

- la Convenzione del 1987 integrerà efficacemente il dispositivo previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo per controllare l'applicazione del suo articolo 3<sup>22)</sup>;
- la Convenzione del 1987 completerà adeguatamente anche la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti<sup>23)</sup> la quale, pur rafforzando in diversi punti il vigente diritto internazionale in materia, istituisce un dispositivo internazionale di controllo<sup>24)</sup> che si auspicava più efficace (cfr. FF 1985 III 263 cap. 4);
- il nostro Paese sostiene con un notevole contributo (fr. 150 000 nel 1984 e 1986) il fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, che ha per scopo di aiutare dette persone e i loro familiari mediante un'assistenza medica, psicologica, sociale, finanziaria e giuridica;

- abbiamo appoggiato l'iniziativa presa nel 1985 dalla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, volta ad istituire un relatore speciale che dovrebbe poter intervenire presso qualsiasi Stato ove sussistano seri sospetti di pratiche di tortura, anche se questo Stato non sia membro della Convenzione del 1984 contro la tortura<sup>25)</sup>;
- la Confederazione partecipa annualmente alle spese sostenute dal CICR nell'assistenza ai detenuti in parecchi Paesi del mondo<sup>26)</sup>, collaborando così alla protezione di dette persone contro la tortura;
- sul piano bilaterale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) interviene di volta in volta per via diplomatica in favore di cittadini svizzeri o stranieri gravemente lesi nell'integrità fisica e psichica. Dato che ogni provvedimento individuale deve poggiare su dati obiettivi e concreti, il DFAE e le nostre rappresentanze all'estero mantengono contatti continui con le organizzazioni per la difesa dei diritti dell'uomo, essendo queste, peraltro, fonti preziose di informazioni, senza le quali sarebbe spesso molto arduo intervenire con conoscenza di causa. All'uopo, le autorità federali e talune autorità cantonali e comunali sostengono finanziariamente alcune di queste organizzazioni site in Ginevra, sede della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite.

Stante quanto precede è il caso di rilevare che il nostro Paese si impegna attivamente, sia sul piano bilaterale che multilaterale, in favore di una migliore protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà, assicurando la prevenzione e la repressione di tali atti come pure indennizzando le vittime. Riteniamo con questo di aver dato una risposta esauriente ai voti espressi dalla vostra Assemblea nella mozione Werner Schmid del 17 dicembre 1970 relativa ad una «Convenzione internazionale per la protezione dei detenuti politici», che vi preghiamo di togliere di ruolo.

## **5            Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

Conformemente ad una prassi costante del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, le spese per l'attuazione della Convenzione saranno suddivise tra i 21 Stati membri del Consiglio d'Europa, nel quadro del suo bilancio generale. L'attuazione della convenzione non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale federale.

L'entrata in vigore della Convenzione non comporterà nessun onere finanziario per i Cantoni e i Comuni e non avrà ripercussioni sull'effettivo del loro personale.

## **6            Linee direttive della politica di governo**

Il presente disegno è annunciato nel Rapporto sul programma di legislatura 1987-91 (FF 1988 I 339, appendice 2).

## 7 Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto federale che approva la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti si basa sull'articolo 8 della Costituzione che dà alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza della vostra Assemblea deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione.

La Convenzione può essere denunciata in ogni tempo. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Per le seguenti ragioni, non implica nemmeno un'unificazione multilaterale del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 lettera c della Costituzione.

A più riprese, negli ultimi anni, il nostro Collegio ha avuto l'opportunità di esprimersi in merito al concetto di unificazione multilaterale del diritto (v. da ultimo FF 1987 III 151). Si è ispirato ad una prassi ben definita, che non è stata contestata dalle vostre Camere, secondo la quale unicamente i trattati che contengono diritto uniforme, nell'insieme direttamente applicabile, disciplinante in dettaglio un campo giuridico ben definito e sufficientemente importante per giustificare sul piano nazionale, per analogia, l'elaborazione di una legge particolare, devono obbligatoriamente essere sottoposti al referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera c della Costituzione federale.

In occasione di due recenti messaggi concernenti l'approvazione, da un lato, di diverse convenzioni internazionali relative alla navigazione marittima (FF 1986 II 541) e, dall'altro, dei Protocolli n. 6, 7 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (FF 1986 II 417), il Parlamento ha precisato tale prassi stabilendo che in casi particolari potrebbe sussistere unificazione multilaterale del diritto, anche se le norme internazionali in questione siano poco numerose, a causa della portata e della natura di tali norme o della presenza di organi internazionali di controllo (vedere in particolare Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale CS 1986 p. 488 e segg.; CN 1987 p. 147 e segg.; CN 1986 pag. 1230 e segg.; CS 1987 p. 2<sup>4</sup> e segg.).

Il nostro Collegio ha preso atto delle osservazioni fatte dalle vostre Camere ed esaminerà di volta in volta l'opportunità o meno di concretarle, nel rispetto dell'ordine costituzionale svizzero che sancisce una chiara differenza tra la procedura legislativa interna e la conclusione di trattati internazionali, segnatamente in materia di referendum (FF 1984 II 1129). Esso sottolinea infatti che in virtù dell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione le Camere hanno sempre la possibilità di sottoporre un trattato al referendum facoltativo, specialmente qualora gli attribuiscono singolare importanza.

Nel presente messaggio la problematica sollevata dal Parlamento non dovrà essere esaminata dato che le norme contenute nella Convenzione in questione non comportano unificazione multilaterale del diritto ai sensi della citata disposizione costituzionale. Come rilevato qui innanzi, la Convenzione obbliga gli Stati contraenti ad autorizzare il Comitato internazionale da essa istituito a visitare i luoghi di detenzione dipendenti dalla loro giurisdizione. Questo sistema internazionale di controllo permetterà quindi essenzialmente di vigilare sull'os-

servanza degli obblighi internazionali sottoscritti dagli Stati. Per contro, la Convenzione non conferisce alle persone private di libertà in uno Stato parte il diritto soggettivo di ricevere la visita del Comitato. Non si può pertanto affermare che le disposizioni convenzionali creino diritto uniforme, direttamente applicabile alle persone.

Concludendo, il disegno di decreto federale che vi presentiamo per approvazione non sottostà al referendum facoltativo.

## Note

- <sup>1)</sup> Cfr. Boll. Uff. CN 1971, 298. Per maggiori chiarimenti vedere Rapporto del 2 giugno 1982 sulla politica della Svizzera in favore dei diritti dell'uomo, FF 1982 II 713 capitolo 31.
- <sup>2)</sup> Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 29 giugno 1977 sulla conclusione di una convenzione internazionale per la protezione dei detenuti politici, FF 1977 II 971 e segg.
- <sup>3)</sup> Circa la nozione di divieto generale della tortura, cfr. Messaggio concernente la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 20 ottobre 1985, FF 1985 III 263 capitolo 1.
- <sup>4)</sup> Questo sistema di controllo ricalca i metodi già collaudati dal CICR nelle visite ai prigionieri di guerra, internati civili e detenuti politici.
- <sup>5)</sup> Questa convenzione, del 10 dicembre 1984 (vedere relativo messaggio del 30 ottobre 1985, FF 1985 III 263), è entrata in vigore per la Svizzera il 26 giugno 1987, contemporaneamente ad altri 19 Stati.
- <sup>6)</sup> Circa la cronistoria e l'esito di questi progetti, vedere, per maggiori dettagli, il messaggio citato nella nota <sup>1)</sup>, FF 1982 II 798 e segg., capitolo 31 come anche l'articolo di J. D. Vigny pubblicato nell'Annuario svizzero di diritto internazionale pubblico, 1988.
- <sup>7)</sup> Resta inteso che la nozione di «privazione di libertà» va concepita ai sensi dell'articolo 5 CEDU, come dedotto dalla giurisprudenza della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. È altresì inteso che i sopralluoghi possono essere effettuati in stabilimenti privati, se la privazione della libertà deriva dall'azione di un'autorità pubblica.
- <sup>8)</sup> In merito a queste nozioni nella giurisprudenza della Corte e della Commissione dei diritti dell'uomo, cfr. Frédéric Sudre, *Revue générale de droit international public*, 1984, vol. 89, n. 4, p. 825 segg. nonché G. Malinverni, *Fiches juridiques suisses*, fiche n. 1371, aggiornata il 1° luglio 1983.
- <sup>9)</sup> Dati i particolari rapporti esistenti tra la nuova Convenzione e la CEDU (in particolare gli art. 3 e 5) è apparso necessario garantire che restino immutati gli obblighi assunti dalle Parti in virtù della CEDU, al pari delle competenze attribuite da quest'ultima alla Corte ed alla Commissione dei diritti dell'uomo come anche al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
- <sup>10)</sup> Durante l'elaborazione della Convenzione la delegazione svizzera ha avuto molte difficoltà a fare accettare dalle altre delegazioni la necessità di una priorità generale in favore delle convenzioni di Ginevra e del CICR.
- <sup>11)</sup> Cfr. in particolare, articolo 126 della terza e articolo 143 della quarta convenzione di Ginevra.
- <sup>12)</sup> Nel suo parere n. 133 del 31 marzo 1987, l'Assemblea consultiva auspicava che questo mandato fosse portato a sei anni allo scopo di assicurare maggiore continuità nella prassi del Comitato.
- <sup>13)</sup> Gli esperti del CICR rispondono meglio ai requisiti menzionati; infatti dispongono di una formazione speciale e hanno acquisito vasta esperienza nelle visite dei luoghi di detenzione.
- <sup>14)</sup> Questa disposizione è stata inserita nella Convenzione su richiesta di taluni Stati che intendono riservare alle loro autorità la possibilità di ricusare un esperto che non adempia le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 14 e all'articolo 13; ad esempio una persona che sospettano voglia servirsi di una visita a fini politici, pregiudicando così il principio del segreto.
- <sup>15)</sup> Ad eccezione del paragrafo 1 dell'articolo 8, dove si fa riferimento al Comitato plenario, il riferimento al «Comitato» in questo articolo come pure negli articoli 3, 9, 14 paragrafo 3 e 17 paragrafo 3 designa anche la delegazione che effettua il sopralluogo in nome del Comitato medesimo.
- <sup>16)</sup> Il diritto d'accesso a un luogo specifico può tuttavia essere limitato in circostanze eccezionali (cfr. art. 9 qui appresso).
- <sup>17)</sup> La stesura dell'articolo 9 è stata dettata dal fatto che non tutti gli Stati accettavano il divieto di formulare riserve alle disposizioni della convenzione, come sancito in una delle clausole finali (cfr. art. 21 qui appresso). L'articolo 9 equivale pertanto ad una riserva negoziata nel contesto medesimo della convenzione, ma costituisce una restrizione al principio dell'obbligo di tollerare sopralluoghi da parte del Comitato.

- <sup>18)</sup> Resta inteso che se lo Stato decidesse di pubblicare il rapporto, dovrà farlo integralmente.
- <sup>19)</sup> Diversi Stati avrebbero preferito che la convenzione entrasse in vigore dopo 11 ratifiche; l'Assemblea consultiva invece, nel proprio parere n. 133 del 31 marzo 1987, riteneva al pari della Svizzera che, al fine di accelerare l'entrata in vigore della convenzione, sarebbero state sufficienti cinque ratifiche.
- <sup>20)</sup> Per tener conto dei rapporti di fiducia esistenti tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti partecipi della CEDU (circa i rapporti particolari esistenti tra la CEDU e la nuova Convenzione, vedere preambolo e note 7 e 9), è stato previsto che soltanto questi Stati potevano aderire alla convenzione. La soluzione deriva dal fatto che la nuova convenzione non intende competere con gli sforzi condotti nella stessa direzione sul piano universale o su altri piani regionali (vedere in merito «cronistoria», capitolo 1).
- <sup>21)</sup> Questo articolo è stato appositamente inserito nel timore che gli Stati, formulando eventuali riserve, privassero della sua sostanza e, per conseguenza, della sua efficacia il sistema preventivo basato su sopralluoghi istituito dalla convenzione. In compenso è stata negoziata una riserva nel testo medesimo della convenzione (cfr. art. 9 e nota 17).
- <sup>22)</sup> NB: A quattro riprese gli organi di Strasburgo hanno avuto la possibilità di costatare, a seguito di richieste contro la Svizzera, che il nostro Paese non aveva violato l'articolo 3 CEDU (causa Eggs, DR 6 p. 70 segg.; causa Bonnechaux, DR 18 p. 100 segg. e p. 125; causa Kröcher e Möller, DR 1983 p. 24 segg.; causa Bonzi, DR 12, 185).
- <sup>23)</sup> La Convenzione europea del 1987 potrebbe dare nuovi impulsi al progetto di protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, basato su un analogo sistema di natura preventiva (cfr. cronistoria qui innanzi); essa potrebbe anche servire di modello ad iniziative del genere in altri settori regionali, ad es. nel quadro dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA), nel cui ambito operano già dal 1987 il CSCT e la CIG.
- <sup>24)</sup> Il prof. J. Voyame, di nazionalità svizzera, figura tra i dieci esperti membri del Comitato eletti dagli Stati partecipi della Convenzione del 26 novembre 1987.
- <sup>25)</sup> I primi due rapporti presentati nel 1986 e 1987 dal Relatore speciale lasciano intuire che, tra non molto, questa prassi potrà dare risultati positivi e concreti in favore delle persone private di libertà.
- <sup>26)</sup> Cfr. Messaggio del 27 febbraio 1985 concernente il contributo ordinario al Comitato internazionale della Croce Rossa (FF 1985 I 737).

**Decreto federale**  
**relativo all'approvazione della Convenzione europea**  
**per la prevenzione della tortura e delle pene**  
**o trattamenti inumani o degradanti**

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 1988<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

**Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1764

<sup>1)</sup> FF 1988 II 789

# **Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**

*Traduzione<sup>1)</sup>*

---

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

viste le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

rammentando che, ai termini dell'articolo 3 di detta Convenzione, «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»;

costatando che le persone che si pretendono vittime di violazioni dell'articolo 3 possono avvalersi del dispositivo previsto dalla presente Convenzione;

convinti che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi,

hanno convenuto quanto segue:

## **Capitolo I**

### **Articolo 1**

È istituito un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (qui di seguito denominato: «il Comitato»). Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

### **Articolo 2**

Ciascuna Parte autorizza il sopralluogo, in conformità con la presente Convenzione, in ogni luogo dipendente dalla propria giurisdizione nel quale vi siano persone private di libertà da un'Autorità pubblica.

### **Articolo 3**

Il Comitato e le Autorità nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista dell'applicazione della presente Convenzione.

<sup>1)</sup> Dal testo originale francese.

## Capitolo II

### Articolo 4

1. Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti.
2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di alta moralità, note per la loro competenza in materia di diritti dell'uomo o in possesso di esperienza professionale nei campi di applicazione della presente Convenzione.
3. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
4. I membri partecipano a titolo individuale, sono indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si rendono disponibili in modo da svolgere le loro funzioni in maniera effettiva.

### Articolo 5

1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; la delegazione nazionale all'Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalità.
2. La stessa procedura è seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti.
3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.

### Articolo 6

1. Il Comitato si riunisce a porte chiuse. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2.
2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Segretariato del Comitato è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

## Capitolo III

### Articolo 7

1. Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'articolo 2. Oltre a visite periodiche, il Comitato può organizzare ogni altro sopralluogo che sia a suo giudizio richiesto dalle circostanze.

2. I sopralluoghi sono di norma effettuati da almeno due membri del Comitato con l'assistenza, qualora sia ritenuta necessaria, di esperti e di interpreti.

### **Articolo 8**

1. Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un sopralluogo. A seguito di tale notifica il Comitato è abilitato a visitare in qualsiasi momento i luoghi di cui all'articolo 2.

2. Una Parte deve fornire al Comitato le seguenti agevolazioni per l'adempimento del suo incarico:

- a. accesso al proprio territorio e facoltà di circolarvi senza limitazioni di sorta;
- b. tutte le informazioni relative ai luoghi in cui si trovano persone private di libertà;
- c. la possibilità di recarsi a suo piacimento in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private di libertà, compreso il diritto di circolare senza intralci all'interno di detti luoghi;
- d. ogni altra informazione di cui la Parte dispone e che è necessaria al Comitato per l'adempimento del suo incarico. Nel ricercare tali informazioni, il Comitato tiene conto delle norme di diritto e di deontologia professionale applicabili a livello nazionale.

3. Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private di libertà.

4. Il Comitato può entrare liberamente in contatto con qualsiasi persona che ritenga possa fornirgli informazioni utili.

5. Se del caso, il Comitato comunica immediatamente le sue osservazioni alle Autorità competenti della Parte interessata.

### **Articolo 9**

1. In circostanze eccezionali, le Autorità competenti della Parte interessata possono far conoscere al Comitato le loro obiezioni al sopralluogo nel momento prospettato dal Comitato o nel luogo specifico che il Comitato è intenzionato a visitare. Tali obiezioni possono essere formulate solo per motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o a causa di gravi disordini nei luoghi nei quali vi siano persone private di libertà, dello stato di salute di una persona o di un interrogatorio urgente nell'ambito di un'inchiesta in corso, connessa ad un reato penale grave.

2. A seguito di tali obiezioni, il Comitato e la Parte si consultano immediatamente per chiarire la situazione e giungere ad un accordo riguardo alle misure che consentiranno al Comitato di esercitare le sue funzioni il più rapidamente possibile. Tali misure possono includere il trasferimento in altro luogo di qualsiasi persona il Comitato abbia intenzione di visitare. In attesa che si possa procedere al sopralluogo, la Parte fornisce al Comitato informazioni su ogni persona interessata.

### **Articolo 10**

1. Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale occasione, tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dalla Parte interessata. Esso trasmette a quest'ultima il suo rapporto inclusivo delle raccomandazioni che ritiene necessarie. Il Comitato può addivenire a consultazioni con la Parte al fine di suggerire, se del caso, dei miglioramenti per la protezione delle persone private di libertà.
2. Se la Parte non coopera o rifiuta di migliorare la situazione in base alle raccomandazioni del Comitato, esso può decidere a maggioranza di due terzi dei suoi membri, dopo che la Parte abbia avuto la possibilità di fornire spiegazioni, di effettuare una dichiarazione pubblica a tale proposito.

### **Articolo 11**

1. Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le sue consultazioni con la Parte interessata sono riservate.
2. Il Comitato pubblica il suo rapporto ed ogni commento della Parte interessata, qualora quest'ultima lo richieda.
3. Ciò nonostante, nessun dato di natura personale può essere reso pubblico senza il consenso esplicito della persona interessata.

### **Articolo 12**

Ogni anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei principi di riservatezza di cui all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività. Tale rapporto è trasmesso all'Assemblea consultiva e reso pubblico.

### **Articolo 13**

I membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti, durante il loro mandato e successivamente alla sua scadenza, all'obbligo di tenere segreti i fatti o le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'adempimento delle loro funzioni.

### **Articolo 14**

1. I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a' termini dell'articolo 8 paragrafo 1.
2. Gli esperti operano sotto le istruzioni e la responsabilità del Comitato. Essi devono possedere la competenza e l'esperienza specifiche delle materie per le quali trova applicazione la presente Convenzione e sono vincolati dagli stessi obblighi d'indipendenza, d'imparzialità e di disponibilità di quelli dei membri del Comitato.
3. Una parte può, in via eccezionale, dichiarare che un esperto o altra persona che assiste il Comitato non può essere ammessa a partecipare al sopralluogo in un luogo che dipende dalla sua giurisdizione.

## Capitolo IV

### Articolo 15

Ciascuna Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo della Autorità competente a ricevere le notifiche indirizzate al suo governo, nonché quelli di ogni agente di collegamento da essa eventualmente designato.

### Articolo 16

Il Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, godono dei privilegi ed immunità previsti nell'annesso alla presente Convenzione.

### Articolo 17

1. La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli accordi internazionali che garantiscono una maggiore protezione alle persone private di libertà.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come una limitazione o una deroga alle competenze degli organi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo o agli obblighi assunti dalle Parti in virtù della presente convenzione.

3. Il Comitato non effettuerà sopralluoghi nei luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente da rappresentanti o delegati di potenze protettrici o del Comitato internazionale della Croce Rossa a' termini delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e loro Protocolli aggiuntivi dell'8 giugno 1977.

## Capitolo V

### Articolo 18

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

### Articolo 19

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con quanto disposto all'articolo 18.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

### **Articolo 20**

1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il territorio o i territori per i quali troverà applicazione la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta dichiarazione.

3. Ogni dichiarazione effettuata a' termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne ogni territorio indicato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.

### **Articolo 21**

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

### **Articolo 22**

1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Segretario generale, della notifica.

### **Articolo 23**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. la data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli articoli 19 e 20 della Convenzione stessa;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione, ad eccezione delle misure previste negli articoli 8 e 10.

*In fede di che* i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 26 novembre 1987, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

*(Seguono le firme)*

## **Privilegi ed immunità**

1. Ai fini del presente Annesso, i riferimenti ai membri del Comitato includono gli esperti di cui all'articolo 7 paragrafo 2.

2. I membri del Comitato godono, nell'esercizio delle loro funzioni, come anche nei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunità:

- a. immunità dall'arresto o dalla detenzione e dalla confisca del loro bagaglio personale; immunità da qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nella loro qualifica ufficiale, comprese le parole e gli scritti;
- b. esenzione da ogni misura limitativa per quanto riguarda la loro libertà di movimento: uscita e rientro nel loro paese di residenza; entrata nel ed uscita dal paese nel quale svolgono le loro funzioni; esenzione da ogni formalità di registrazione per stranieri nei paesi da essi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Durante i viaggi da essi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, ai membri del Comitato saranno accordate in materia doganale e di regolamentazione dei cambi:

- a. dal loro Governo, le stesse agevolazioni di quelle concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
- b. dai governi delle altre Parti, le stesse agevolazioni di quelle concesse ai rappresentanti dei governi esteri in missione ufficiale temporanea.

4. I documenti e le carte del Comitato sono inviolabili sempre che riguardino l'attività del Comitato.

La corrispondenza ufficiale ed altre comunicazioni ufficiali del Comitato non possono essere trattenute o censurate.

5. Al fine di assicurare ai membri del Comitato completa libertà di parola e completa indipendenza nell'adempimento delle loro funzioni, continuerà ad essere loro concessa l'immunità dalla giurisdizione per le parole o gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni, anche quando il loro mandato sarà giunto a termine.

6. I privilegi e le immunità sono concessi ai membri del Comitato non per loro beneficio personale, ma per garantire l'esercizio delle loro funzioni in completa indipendenza. Il Comitato è l'unico qualificato a decretare la soppressione delle immunità; esso ha non solo il diritto ma il dovere di sopprimere l'immunità di uno dei suoi membri in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedirebbe che giustizia sia fatta ed in cui l'immunità può essere soppressa senza recare pregiudizio alle finalità per le quali essa è accordata.

## **Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti dell'11 maggio 1988**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1988
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	24
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	88.035
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.06.1988
Date	
Data	
Seite	789-813
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 715

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.